REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 30/08/2022 Protocollo N° 0383911 Class: I.760.01.1 Fasc.22 Allegati N° 4 per tot.pag. 27

Oggetto: Notifica della DGR n. 1037 del 16 agosto 2022 "*Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione dei calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi della regione Veneto e per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e Caprino Veronese in esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022.*".

Associazioni venatorie
ACB - Associazione Cacciatori Bellunesi
ACV - Associazione Cacciatori Veneti
ANLC - Ass. Naz LIBERA CACCIA Veneto
ANUU Veneto
ARCICACCIA Veneto
Cacciatori Italiani
CONFAVI
ENALCACCIA Veneto
EPS - Ente Produttori Selvaggina Veneto
FEDERCACCIA Veneto
ITALCACCIA
LL. SS. a mezzo PEC:
cacciatori.acb@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
anuuveneto@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
cacciatori-italiani@pec.it
enalcaccia.veneto@pec.it
confavi@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
fidc.veneto@pec.it
italcaccia.tv@pec.it

Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le Province del Veneto e presso la Città metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC:
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
polizia.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria - sedi territoriali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza
Sede

Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
Sede a mezzo PEC:
fpd44108@pec.carabinieri.it

Con la presente si provvede alla notifica della DGR n. 1037 del 16 agosto 2022 "*Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione dei calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi della regione Veneto e per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e Caprino Veronese in esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022.*", pubblicata nel BUR n. 104 del 26 agosto 2022.

Distinti saluti

Il Direttore
Dr. Pietro Salvadori

Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria
Direttore: dott. Stefano Omizzolo
Posizione organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria
Responsabile: dott. Guido Lavazza - tel. 041.2795410 email: guido.lavazza@regione.veneto.it
Referente pratica: dott. Fabio Cavaliere - tel. 041.2795679 email: fabio.cavaliere@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Bur n. 104 del 26/08/2022

(Codice interno: 483884)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1037 del 16 agosto 2022

Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione dei calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi della regione Veneto e per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e Caprino Veronese in esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Vengono approvati i calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi della regione Veneto, relativamente alla stagione 2022/2023 ad integrazione del calendario venatorio regionale approvato con D.G.R. n. 970 del 02 agosto 2022. Le sedi territoriali di Treviso, Verona e Vicenza dell'Unità Organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" hanno elaborato una propria proposta di regolamentazione dell'attività venatoria per il territorio di competenza, appartenente alla zona faunistica delle Alpi, ad integrazione e nei limiti stabiliti dal calendario stesso e dall'articolo 16 della LR n. 50/93, ai fini della sua approvazione da parte della Giunta regionale. Misure specifiche di tutela, rispetto al calendario venatorio regionale, sono state previste, con il presente provvedimento, anche per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese in esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, integra il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 02 agosto 2022 è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, con il quale sono state previste:

a. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;
b. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
c. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d. l'orario di inizio e di termine della giornata venatoria.

L'articolo 16, comma 4, della L.R. n. 50/1993, assegna alla Giunta regionale il compito di redigere il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi, fino al 30 settembre 2019 di competenza delle Province, stabilendone i contenuti, rappresentati dai piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, dalle eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per il prelievo di selezione, dalle modalità di esercizio del prelievo stesso, dall'impiego dei cani durante il prelievo e, da ultimo, dalle modalità di esercizio della caccia sulla neve.

Al comma 5 del medesimo articolo 16, è altresì stabilito che la Giunta regionale, con il provvedimento di cui al richiamato comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 157/1992 e non comprese nell'Allegato II della direttiva 2009/147/CE, attua la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4, della legge n. 157/1992.

L'articolo 23, comma 1, della citata L.R. n. 50/1993 individua il territorio della zona faunistica delle Alpi nelle aree caratterizzate da una consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e, in attuazione a tale indirizzo, con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) che ne ha delimitato i confini con riguardo ai territori delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.

Ai fini della regolamentazione dell'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi, ciascuna Provincia ha adottato in passato un proprio regolamento in ragione della specificità di tale territorio dal punto di vista ambientale, faunistico, ma anche socio-culturale: tali regolamenti sono tuttora in vigore nelle more della prossima emanazione da parte della Regione che ne ha

assunto la competenza. Essi prevedono i vari aspetti legati all'attività venatoria per i quali si rende necessaria l'integrazione del calendario venatorio regionale al fine di consentire una corretta gestione del patrimonio faunistico caratteristico del territorio alpino.

Le sedi territoriali di Treviso, Verona e Vicenza, dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", ciascuna per il territorio di propria competenza, hanno istruito le proposte da parte dei Comprensori alpini in ordine alla regolamentazione dell'attività venatoria nel rispetto delle disposizioni generali indicate nella normativa di settore e nel calendario venatorio regionale. Proprio il Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027, all'articolo 5, comma 6, lettera d) dell'Allegato B) "Schema di Statuto dei Comprensori alpini", assegna al Comitato direttivo del Comprensorio alpino il compito di proporre "*i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura*".

Per quanto concerne il territorio della provincia di Belluno, il calendario integrativo per la zona faunistica delle Alpi sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di Belluno in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 2022 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25".

Sempre in tema di calendari venatori integrativi e con riguardo ai ricorsi proposti rispettivamente dal Comune di Rivoli Veronese e dal Sig. Zanetti Tiziano, personalmente e in qualità di Presidente pro tempore del Comprensorio Alpino di Caprino Veronese, e altri, contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, limitatamente alla parte in cui esclude i Comuni di Rivoli Veronese e Caprino Veronese dalla zona Faunistica delle Alpi, il TAR del Veneto con l'Ordinanza cautelare n. 615 del 20 giugno 2022, ha sospeso "*l'efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati con i motivi aggiunti nei limiti di interesse dell'Ente territoriale ricorrente in via meramente interinale e, per l'effetto, dispone che - nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvederà a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza - vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine*".

Con la successiva Ordinanza cautelare n. 656 del 15 luglio 2022 lo stesso TAR del Veneto ha sospeso "*l'efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati con i motivi aggiunti nei limiti di interesse dei ricorrenti in via meramente interinale e, per l'effetto, dispone che - nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvederà a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza - vengano mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine*".

L'Amministrazione regionale, in data 9 agosto 2022, ha deliberato di proporre appello avanti il Consiglio di Stato avverso l'Ordinanza TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022, e avverso l'Ordinanza TAR del Veneto n. 656 del 15 luglio 2022, nonché ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale avverso i provvedimenti giurisdizionali in parola. Nelle more dei giudizi avanti il Consiglio di Stato e la Corte costituzionale, è necessario e urgente dare comunque attuazione, entro il termine di avvio della stagione venatoria 2022/2023, all'Ordinanza cautelare del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e all'Ordinanza cautelare del TAR del Veneto n. 656 del 15 luglio 2022, esecutive, escludendo ogni valore di acquiescenza al presente provvedimento, meramente attuativo del *dictum* giudiziale e produttivo di effetti che devono intendersi risolutivamente condizionati all'eventuale accoglimento delle predette impugnazioni.

Per quanto concerne il territorio della provincia di Belluno, il calendario integrativo per la zona faunistica delle Alpi sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di Belluno in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 2022 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25".

L'adozione dei singoli piani di prelievo degli Ungulati poligastrici, del Cinghiale, della tipica fauna alpina (Fagiano di monte, Lepre bianca e Coturnice) e della Lepre europea (relativamente al territorio della provincia di Vicenza), avverrà con specifici decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" a seguito delle necessarie valutazioni tecnico-scientifiche.

Riguardo alla Valutazione di Incidenza (VINCA), i calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi, oggetto del presente provvedimento, sono coerenti, nei contenuti, con quanto già sottoposto, con esito positivo, a valutazione all'interno del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, dell'esercizio dell'attività venatoria nel medesimo arco temporale e, da ultimo, del calendario venatorio per la stagione 2022-2023 approvato con DGR n. 970 del 2 agosto 2022.

Parimenti, l'esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022, che ha la finalità di mantenere nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di maggiore tutela previste per la zona faunistica delle Alpi, si concretizza come "modifiche non sostanziali o non significative" secondo quanto previsto dall'Allegato A alla DGR 1400/2017. Da ciò ne consegue che, ai sensi della deliberazione richiamata, l'esecuzione delle Ordinanze in parola non necessita di ulteriori valutazioni in quanto non comporta né l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), né l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), né infine la determinazione di nuovi fattori di cui all'Allegato B della DGR 1400/2017, già oggetto di valutazione.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento vengono approvati i calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi e per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese in esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615/2022 del 20 giugno 2022 e n. 656/2022 del 15 luglio 2022, relativamente alla stagione 2022/2023, per le province di Treviso, Verona e Vicenza di cui alle allegate proposte facenti parte integrante del presente provvedimento quali **Allegati A**, **B** e **C**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale n. 1400 del 29 agosto 2017 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009;

Visto l'articolo 16, commi 4 e 5, della L.R. n. 50/1993;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 0360144 del 12/08/2022 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-venatoria, con la quale è stata sentita l'Avvocatura Regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 ad oggetto "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" con la quale sono precisate, agli articoli 8 e 9, le funzioni conferite alla Provincia di Belluno in materia faunistico venatoria e di pesca nelle acque interne;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2022 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 02 agosto 2022 di approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022;

VISTE le Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022;

VISTO l'art. 28, comma 2 della Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture dalla Regione";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTO il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 5;

VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Treviso, per la stagione 2022/2023, così come riportato nell'**Allegato A**, facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Verona e per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese in esecuzione delle Ordinanze cautelari del TAR del Veneto n. 615/2022 e n. 656/2022, per la stagione 2022/2023, così come riportato nell'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza, per la stagione 2022/2023, così come riportato nell'**Allegato C**, facente parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che le disposizioni contenute nel calendario venatorio integrativo per il territorio della provincia di Verona, di cui al precedente punto 3) del dispositivo, sono adottate in esecuzione dell'Ordinanza cautelare del TAR del Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e dell'Ordinanza cautelare del TAR del Veneto n. 656 del 15 luglio 2022, escludendo ogni valore di acquiescenza alle citate ordinanze, e che le precedenti disposizioni sono meramente attuative del *dictum* giudiziale e produttive di effetti che devono intendersi risolutivamente condizionati all'eventuale accoglimento delle impugnazioni avverso le predette Ordinanze del TAR del Veneto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente Programmazione Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

CALENDARIO INTEGRATIVO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

- Stagione venatoria 2022-2023 -

Il presente Calendario venatorio integrativo fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia di cui alla Legge n. 157/1992, alla Legge regionale n. 50/1993, al vigente PFVR 2022-2027, approvato con Legge regionale n. 2/2022 ed al Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, nonché, per quanto applicabile, al «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA IN ZONA ALPI» della Provincia di Treviso, approvato con DCP n. 20/19969 del 12 mag 1999 ed in vigore dal 24 mag 1999, come modificato ed integrato, da ultimo, con DCP n. 44/112351 del 27 ott 2010, in vigore dal 2 dic 2010.

La Zona Faunistica delle Alpi (di seguito e per brevità anche «ZFA») della provincia di Treviso, in applicazione delle previsioni del vigente PFVR 2022-2027, approvato con L. R. n. 2/2022, è costituita da n. 38 Comprensori Alpini (di seguito e per brevità anche «CA»).

In considerazione del fatto che il presente Calendario integrativo è il primo - in ordine di tempo - a dare applicazione alla nuova articolazione e numerazione dei 38 CA previsti dal nuovo e vigente PFVR 2022-2027, di seguito si riporta un quadro di richiamo e collegamento tra l'articolazione delle RA nel precedente PFVR 2007-2012 e quella prevista dal nuovo e vigente PFVR 2022-2027:

RA in PFVR 2007-2012	CA in PFVR 2022-2027	Aree interessate (interamente e/o parzialmente)
RA 01 Cordignano	CATV01	Cordignano, Godega di Sant'Urbano, Orsago
RA 02 Colle Umberto	CATV02	Colle Umberto, Conegliano, San Fior, San Vendemiano
RA 03 Conegliano	CATV02	Colle Umberto, Conegliano, San Fior, San Vendemiano
RA 04 Susegana	CATV03	Susegana
RA 05 Nervesa della Battaglia	CATV04	Nervesa della Battaglia
RA 06 Giavera del Montello	CATV05	Giavera del Montello, Volpago del Montello
RA 07 Montebelluna	CATV06	Montebelluna
RA 08 Cornuda, Caerano di San Marco	CATV07	Cornuda, Caerano di San Marco
RA 09 Maser	CATV08	Maser
RA 10 Asolo	CATV09	Asolo
RA 11 Borso del Grappa	CATV10	Borso del Grappa
RA 12 Crespano del Grappa	CATV11	Pieve del Grappa (Crespano ex RA12)
RA 13 Paderno del Grappa	CATV12	Pieve del Grappa (Paderno ex RA13)
RA 14 Castelcucco	CATV13	Castelcucco
RA 15 Monfumo	CATV14	Monfumo
RA 16 Possagno	CATV15	Possagno
RA 17 Cavaso del Tomba	CATV16	Cavaso del Tomba
RA 18 Pederobba	CATV17	Pederobba
RA 19 Segusino	CATV18	Segusino
RA 20 Valdobbiadene	CATV19	Valdobbiadene
RA 21 Miane	CATV20	Miane
RA 22 Vidor	CATV21	Vidor
RA 23 Crocetta del Montello	CATV22	Crocetta del Montello
RA 24 Moriago della Battaglia	CATV23	Moriago della Battaglia

RA 25 Farra di Soligo	CATV24	Farra di Soligo
RA 26 Sernaglia della Battaglia	CATV25	Sernaglia della Battaglia
RA 27 Pieve di Soligo	CATV26	Pieve di Soligo
RA 28 Follina	CATV27	Follina
RA 29 Cison di Valmareno	CATV28	Cison di Valmarino
RA 30 Tarzo	CATV29	Tarzo
RA 31 Revine Lago	CATV30	Revine Lago
RA 32 Vittorio Veneto	CATV31	Vittorio Veneto
RA 33 San Pietro di Feletto	CATV32	San Pietro di Feletto
RA 34 Refrontolo	CATV33	Refrontolo
RA 35 Fregona	CATV34	Fregona
RA 36 Cappella Maggiore	CATV35	Cappella Maggiore
RA 37 Sarmede	CATV36	Sarmede
RA 38 Fonte	CATV37	Fonte
RA 39 San Zenone degli Ezzelini	CATV39	San Zenone degli Ezzelini

I Comitati Direttivi dei CC. AA. possono deliberare nel proprio Regolamento interno ulteriori variazioni più restrittive rispetto al calendario regionale, sulle modalità di caccia, sui periodi ed orari di apertura e chiusura, sull'uso dei cani, su limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria in località e in periodi specifici. L'U.O."Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" - sede territoriale di Treviso, provvederà ad approvare con apposito atto del Direttore di U.O. i Regolamenti interni dei CC. AA.

Articolo 1 – Pre-apertura
La pre-apertura della stagione venatoria 2022-2023 stabilita dal calendario venatorio regionale, fatto salvo la caccia di selezione agli Ungulati, è prevista dal 01 settembre 2022 e verrà effettuata dai CC. AA. di seguito indicati:

- TV01, TV03, TV07, TV08, TV15, TV17, TV25, TV28 e TV31.

Articolo 2 – Apertura stagione venatoria
L'apertura della stagione venatoria 2022-2023 è stabilita il giorno 18 settembre 2022, fatto salvo la caccia di selezione agli Ungulati.
I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023, mentre per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi), i termini temporali, sono quelli stabiliti, rispettivamente dai relativi piani di abbattimento approvati dalla U.O. "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" sede territoriale di Treviso.

Articolo 3 - Posticipo del prelievo
Come da calendario venatorio regionale.

Articolo 4– Prelievo degli Ungulati
Per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) si applicano le disposizioni stabilite dal Regolamento Provinciale per la Zona faunistica delle Alpi della Provincia di Treviso, approvato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 20/19969 del 12/05/1999, n. 5/70369 del 29/09/2003 e n. 44/112351 del 27/10/2010.
I Piani di prelievo sono approvati con provvedimenti del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" - sede territoriale di Treviso.
Sono soggetti a Piano di prelievo: il Gallo forcello, la Coturnice e gli ungulati poligastrici; per questi ultimi la caccia verrà praticata solo in selezione e i piani saranno differenziati per sesso e classi d'età.

Articolo 5 - Giornate di caccia
La caccia alla selvaggina stanziale, da calendario regionale, può essere esercitata con il limite di tre (3) giorni alla settimana a scelta del cacciatore, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
Rispetto al calendario regionale i CC. AA. del territorio provinciale di Treviso adottano le seguenti limitazioni:

- **N° 1 (uno) giorno alla settimana** (esclusa la volpe), mercoledì o domenica o festivi infrasettimanali, nei CC. AA. TV01 (oltre a eventuali festivi infrasettimanali se presenti nella settimana), TV02, TV03 (inoltre sabato 08/10, 22/10 e 12/11/2022) TV13 e TV14 (chi esercita l'uscita il mercoledì, la domenica solo da appostamento ad eccezione della caccia di selezione e della caccia alla volpe), TV28 (fino al 17/10/2022), TV29 e TV31 (chi esercita la caccia mercoledì alla stanziale e alla migratoria in forma vagante, la domenica solo da appostamento), TV32 e TV33 (mercoledì con recupero la domenica e 31/10, 08/12 e 28/12/2022 dalle ore 7:00), TV34 (chi esercita la caccia mercoledì, la domenica solo da appostamento e caccia di selezione), TV35 (mercoledì e recupero domenica, festivi solo 08/12 e 28/12/2022) e TV36;
- **N° 2 (due) giorni alla settimana** (esclusa la volpe), mercoledì e domenica e festivi infrasettimanali, nei CC. AA. TV02, TV04 (inserite tre giornate integrative: 26/09, 15/10 e 05/11/2022), TV06 (festivi solo 31/10 e 28/12/2022), TV07 (festivi solo 31/10 e 28/12/2022), TV08, TV09, TV10, TV11, TV12, TV15, TV16, TV17, TV19, TV20, TV21 (in zona Piave un giorno alla settimana mercoledì o domenica), TV22 (festivi solo 1/11 e 28/12/2022), TV23, TV26 (dal 18/09 al 28/12/2022), TV27, TV30, TV37 e TV38.
  Nei CC. AA. TV24 (solo sabato e domenica e festivi infrasettimanali anche per la migratoria), TV25 (mercoledì o sabato e giorno fisso domenica) e TV28 (sabato e domenica dal 18/10/2022 a fine stagione);
- **N° 3 (tre) giorni fissi alla settimana,** mercoledì, sabato e domenica (esclusa la volpe) nei CC. AA. TV05 e TV18.

Articolo 6 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria sono fissati dal calendario venatorio regionale.
Nei CC. AA. di seguito indicati vengono applicate le seguenti restrizioni dell'orario:

- TV03: l'esercizio della caccia la terza domenica di settembre inizia alle ore 7:00;
- TV05: nella giornata del 08/12 interdetta la caccia su tutto il territorio; nella giornata del 10/12/2022 ogni forma di caccia è chiusa dalle ore 12:00;
- TV06: l'esercizio della caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria il sabato, fino al 31/10 termina alle ore 17:00, successivamente termina alle ore 16:00; nei giorni di caccia alla stanziale la caccia inizia un'ora dopo quella indicata nel calendario venatorio regionale. Dal 15/10/2022 la caccia vagante con cane termina alle ore 14:00;
- TV09: l'esercizio della caccia inizia un'ora dopo quella stabilita dal calendario venatorio;
- TV10 e TV12: l'inizio della caccia in forma vagante è posticipato di un'ora rispetto a quanto indicato nel calendario regionale ad eccezione della migratoria da appostamento, della selezione e della volpe;
- TV14: il prelievo della lepre è consentito fino alle ore 13:00;
- TV18: l'esercizio della caccia alla lepre chiude alle ore 13:00;
- TV21: l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria inizia mezz'ora dopo l'orario indicato nel calendario regionale, escluso caccia da appostamento temporaneo e selezione e nella zona Piave termina alle ore 12:00; il sabato alle ore 16:00;
- TV22: l'esercizio della caccia inizia mezz'ora dopo l'orario indicato nel calendario regionale fino al 31/12/2022, escluso la caccia da appostamento fisso e temporaneo e la caccia di selezione. Dal 18/09 al 15/10/2022 nelle Grave del Piave e nel Montello la caccia con l'uso del cane termina alle ore 14:00;
- TV23: Nel territorio sotto lo Slavinà nella giornata di sabato la caccia chiude alle ore 16:00;
- TV31: l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale inizia alle ore 6:30 dal 2/10 al 12/10/2022; inizia alle ore 7:00 dal 16/10 al 26/10/2022, alle ore 6:30 dal 30/10 al 27/11/2022, alle ore 7:00 dal 1/12 al 29/12/2022. Dal 01/01 al 31/01/2023 la caccia alla volpe è consentita nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario regionale;
- TV37: l'esercizio della caccia la domenica e fino alla fine di dicembre, inizia un'ora dopo l'orario indicato nel calendario regionale, esclusa la caccia di selezione;
- TV38: l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale la domenica inizia un'ora dopo l'orario indicato nel calendario venatorio regionale, esclusa la caccia da appostamento. La caccia alla lepre termina alle ore 12:00 sia la domenica che il mercoledì.

Articolo 7 – Carnieri e limitazioni dei capi

Per la selvaggina stanziale il calendario venatorio prevede che siano consentiti n. 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali con le seguenti eccezioni: per la lepre massimo n. 1 capo giornaliero e massimo n. 5 capi stagionali, per la starna n. 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre fino al 30 novembre e n. 1 capo giornaliero nel mese di dicembre.
I CC. AA. di seguito indicati prevedono restrizioni nel numero di capi catturabili di selvaggina stanziale delle specie fagiano, starna e lepre, per uscita e per stagione:
N° 1 capo/uscita (esclusa la volpe) nei CC. AA. TV02, TV03, TV04, TV05, TV06 (la domenica: 2 fagiani), TV07, TV08, TV09, TV10 (dal 31/10/2022 nell'area Pedemontana la caccia al fagiano è consentita anche di sabato, con carniere massimo: 2 fagiani), TV11 (dal 14/12 al 31/12/2022 n. 2 capi di fagiano e/o starna), TV12, TV14, TV16, TV17, TV18, TV19, TV21 (più un capo di solo fagiano previa specifica richiesta), TV22 (fino al 13/10/2022), TV23, TV25, TV26 (il mercoledì, la domenica consentiti n. 2 capi/uscita, esclusa volpe), TV27, TV29, TV31, TV32, TV33 (nei mesi di settembre e ottobre; consentiti n. 2 capi/uscita nei mesi di novembre e dicembre), TV34, TV35, TV36, TV37 e TV38.

Per quanto riguarda il limite di capi settimanali o stagionali (esclusa la volpe):

- Nel CATV13 sono consentiti n. 2 capi/uscita (consentito solo 1 uscita a settimana), n. 2 starne o n. 2 fagiani o n. 1 lepre;
- Nel CA TV15 sono consentiti n. 2 capi/uscita con il limite di n. 3 capi settimanali;
- Nel CA TV22 sono consentiti n. 2 capi/uscita a partire dal 17/10/21 con limite di n. 2 capi settimanali di cui n. 1 sola lepre e massimo n. 20 capi stagionali. Nel mese di dicembre un solo capo giornaliero di starna.

Per quanto riguarda la <u>Lepre</u>:

- Nei CC. AA. TV2 (chiusura al 20/11/2022), TV09 (chiude alle ore 13:00), TV15, TV26, TV27, TV28, TV29, TV30, TV31, TV32, TV35 e TV37, è consentito l'abbattimento di max n. 2 (due) Lepri per stagione.
- Nei CC. AA. TV03, TV04, TV05, TV06, TV08, TV13, TV14, TV16, TV17, TV18, TV19, TV20, TV21 (tranne in zona Piave dove è consentito un max di n. 1 Lepre per cacciatore), TV22, TV23, TV33, TV34, TV36 e TV38 è consentito l'abbattimento di max n. 3 (tre) Lepri.
- Nel CA TV25 è consentito l'abbattimento di max n. 4 (quattro) Lepri.

Articolo 8 – Esercizio della caccia sulla neve

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati e la caccia alla Volpe nel territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi.

Articolo 9 Caccia alla volpe dopo la chiusura della caccia alla lepre

Dopo la chiusura della caccia alla lepre e fino al 31 gennaio 2023, la caccia alla Volpe è consentita nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale.
I CC. AA. hanno facoltà di organizzare le giornate di uscita e di coordinare le attività di cattura alla volpe in battuta, come di seguito sinteticamente riportato.

- CATV01 uscite max 3 giorni a settimana dopo il 31/12/2022, organizzate dal Presidente;
- CATV03 uscite dal 01/12/2022 al 30/01/2023 in battute organizzate dal Presidente;
- CATV04 uscite in battute organizzate dal Presidente;
- CATV05 dal 01/01 al 30/01/2023 uscite sabato e domenica;
- CATV06 dal 08/12/2022 al 30/01/2023 uscite 3 giorni a settimana;
- CATV08 dal 01/12/2022 al 30/01/2023 in battute organizzate;
- CATV09: uscite tre giorni fissi;
- CATV10: uscite mercoledì e domenica;
- CATV11: uscite 3 giorni a settimana a scelta in forma vagante. Dopo la chiusura della lepre solo battute organizzate dal Presidente;
- CATV12: uscite 3 giorni a settimana a scelta del cacciatore. Dopo chiusura della lepre solo battute

organizzate dal Presidente. Se utilizzato fucile a canna rigata serve autorizzazione del Presidente;
- CATV13: battute di caccia alla Volpe organizzate dal Presidente nei mesi di dicembre e di gennaio;
- CATV14: dopo la chiusura della lepre, 2 giornate a settimana in forma vagante con ausilio segugio;
- CATV15: il Presidente può rilasciare permessi con fucile a canna rigata per 3 giorni a settimana, oltre le battute organizzate con almeno n. 4 cacciatori a battuta;
- CATV16: dopo la chiusura della lepre, uscite mercoledì/sabato/domenica e festivi in battute organizzate dal Presidente;
- CATV17: battute organizzate dal Presidente di mercoledì, sabato e domenica e durante le festività infrasettimanali, anche con cani da seguita;
- CATV20: dopo il 01/01/2023 max n. 3 uscite /settimana in battuta;
- CATV21: in battute organizzate dal Presidente;
- CATV23: in battute organizzate dal Presidente;
- CATV24: battute con cane da seguita in dicembre e gennaio; la caccia di selezione nei giorni di battute alla volpe è sospesa;
- CATV25: uso del cane da seguita solo per caccia alla volpe;
- CATV26: dal 04/12/2022 al 30/01/2023 sabato e domenica in battuta, fino alle ore 13:00;
- CATV27: battute organizzate dal Presidente in battuta con cane da seguita, sabato, domenica e mercoledì;
- CATV28: battute sabato, domenica e mercoledì di dicembre e gennaio fino alle ore 12:00;
- CATV29: dopo la chiusura della lepre, battute alla volpe, con l'ausilio del cane, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- CATV30: uscite 3 giorni a settimana, dopo chiusura lepre, in battuta, mercoledì, sabato e domenica anche con cane;
- CATV31: tutte le giornate di sabato e domenica di gennaio in battuta;
- CATV32: uscite 3 giorni a settimana in dicembre e gennaio in battute organizzate;
- CATV34: è consentito l'uso dei cani da seguita in battuta;
- CATV33: uscite di sabato e domenica e festivi in battute organizzate dal Presidente.
- CATV35: a gennaio caccia alla volpe anche il sabato oltre i giorni consentiti;
- CATV36: a gennaio battute organizzate dal Presidente;
- CATV37: fino al 30/01/2023 battute organizzate dal Presidente;
- CATV38: a gennaio battute organizzate dal Presidente con uso del cane, con permessi anche per i non soci.

Il Presidente del C. A. individua i soci partecipanti a tale attività e trasmette l'elenco alla Polizia Provinciale Ittico Venatoria.

Articolo 10 – Impiego dei cani

L'impiego dei cani prevede delle limitazioni in ogni CC. AA. che si riportano sinteticamente e non esaustivamente, rimandando ai singoli Regolamenti dei CC. AA. le specifiche più precise.

- CATV01: la caccia in forma vagante con il cane è consentita fino al 31/12/2022 ad eccezione dopo tale data, della migratoria vagante e delle battute alla volpe. La caccia infrasettimanale in forma vagante con il cane per la selvaggina migratoria è consentita dal 03/10 al 31/12/2022 su tutto il territorio, dopo tale data è consentita in tale forma come da calendario venatorio, ma al di sotto della strada tagliafuoco che da località Nicoi arriva alla località Cima la Cima in comune di Sarmede;
- CATV03: dal 18/09 al 06/10/2022 caccia alla selvaggina migratoria vagante senza ausilio del cane;
- CATV04: dal 18/09 al 15/10 nelle giornate di caccia alla selvaggina stanziale è vietato l'uso del cane dopo le ore 14:00;
- CATV05: l'uso del segugio è limitato ai soli giorni di caccia alla selvaggina stanziale; dopo la data del 08/12/2022 l'uso del segugio è limitato alla zona compresa tra strada dorsale e fino al Piave dalla presa VIII fino ai confini di Crocetta del Montello. La caccia vagante col cane dal 18/09 al 14/10/2022 termina alle ore 14:00;

- CATV07: il sabato la caccia con uso del cane termina un'ora prima dell'orario previsto nel calendario venatorio;
- CATV11: dal 15/01/2023 caccia vagante senza cane ad esclusione del territorio a sud della strada provinciale e delle battute alla volpe;
- CATV12: caccia vagante con ausilio cane fino al 31/12/2022 (escluse battute alla volpe e beccaccia);
- CATV14: dopo le ore 13:00 è consentita caccia in forma vagante solo alla migratoria senza ausilio del cane, dal 20/12/2022 la caccia alla selvaggina migratoria con ausilio del cane si può esercitare solo a nord della Statale Paderno del Grappa-Monfumo;
- CATV14: fino al 21/01/2023 caccia vagante con cane da ferma o da riporto;
- CATV15: caccia vagante con cane fino al 30/11/2022 in ZPS e fino al 21/01/2023 in tutto il C. A.;
- CATV16: caccia vagante con il cane dal 08/10 al 31/12/2022 (esclusa volpe e migratoria da appostamento);
- CATV18: a gennaio caccia da appostamento e in forma vagante con cane da ferma alla migratoria;
- CATV21: dopo il 28/11/2022 vietato uso del segugio (salvo volpe organizzate in battute). Dopo il 31/12/2022 vietati cani da ferma, cerca e riporto in località Campagna; consentiti in zona Piave fino al 16/01/2023 e nel rimanente territorio fino al 21/01/2023;
- CATV23: da 31/10 al 30/12/2022 consentito cane (no da seguita) solo 1 giorno a scelta tra lunedì, giovedì e sabato per caccia migratoria vagante.
- CATV27: dopo 31/12/2022 caccia vagante con cane da ferma e con cane da seguita per battute alla volpe;
- CATV28: caccia migratoria vagante fino al 19/01 con ausilio cane, dal 21/01 al 31/01/2023 senza cane;
- CATV32: uso cane da ferma per la beccaccia a gennaio nel periodo consentito dal calendario regionale;
- CATV33: caccia alla selvaggina migratoria vagante con cane dal 15/10/2022; per la beccaccia solo giovedì, sabato e domenica.
- CATV34: dopo la chiusura della lepre, stanziale e migratoria solo con cane da ferma;
- CATV35: dalla prima domenica di ottobre uso del cane solo per selvaggina migratoria;
- CATV36: fino al 02/10/2022 ausilio del cane solo per la stanziale.
- CATV38: dopo il 31/12/2022 caccia vagante con cane da ferma solo alla beccaccia e con cane da seguita per battute alla volpe.

Articolo 11 Attività venatoria nelle ZPS

Fatte salve le restrizioni già previste dal calendario venatorio regionale, i CC. AA. adottano ulteriori limitazioni all'attività venatoria relativamente al periodo, alle giornate a agli orari.

Nel decreto di approvazione dei Regolamenti interni dei CC. AA. da parte del Direttore dell'U.O. "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" sede territoriale di Treviso saranno specificati nel dettaglio le limitazioni per ogni R.A. nelle ZPS.

Articolo 12 -Addestramento e allenamento cani

Fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio regionale, l'addestramento e allenamento cani viene regolamentato in modo particolare nelle seguenti R.A.

- CATV06: nel periodo della pre-apertura l'attività è interdetta nella zona a nord della strada dorsale del Montello e ad est della presa 17;
- CATV09: può essere effettuato il mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 10.00;
- CATV17: nel periodo della pre-apertura l'attività è consentita nel greto del Piave dal Cementificio al ponte di Vidor, solo nelle parti non incluse nelle ZPS, e inoltre nel Campo addestramento cani "Il Molinetto" e in località Boschi di Onigo di Pederobba e Ronchi dalla strada comunale via Boschi fino al torrente Curogna. Dal 01/09/2022 l'addestramento è consentito nel greto del Piave anche nelle porzioni della ZPS Settolo Basso esterne al campo Al Molinetto;

- CATV22: è vietato l'addestramento dei cani nl territorio del Piave, sia in ZPS che non ZPS, con esclusione del territorio del comune di Crocetta del Montello compreso dalla linea che va dal parcheggio con accesso da Moriago al Capitello dei Lupi, verso Nord/Est;
- CATV26: l'addestramento dei cani nella Riserva è consentito esclusivamente ai soci;
- CATV27: nella giornata del 28/08/2022 è chiusa l'attività di addestramento nella zona sinistra della strada Valmareno-Praderadego, per svolgimento gara cinofila;
- CATV31: l'addestramento dei cani nel C. A. è consentito esclusivamente ai soci e ai possessori di permesso annuale;
- CATV32: l'addestramento dei cani nel C. A. è consentito esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00;
- CATV33: l'addestramento dei cani nel C. A. è consentito esclusivamente ai soci;
- CATV36: l'addestramento dei cani nel C. A. è consentito esclusivamente ai soci e ai possessori di permesso annuale.

Articolo 13 – Varie

I CC. AA. di seguito indicati hanno stabilito un divieto di caccia in località e/o in periodi specifici.

- CATV01: Divieto di caccia, esclusa la selezione, dalla strada del Castagneron, percorrendo la silvo pastorale, a nord di Rocol Marchet, dopo il 30/11/2022;
- CATV03: lunedì, se non festivo, si può esercitare la caccia solo da appostamento;
- CATV07: lunedì giornata settimanale in cui si può esercitare la caccia solo con armi a canna rigata;
- CATV08: nella zona di pianura della Riserva nel mese di gennaio è consentita solo la caccia da appostamento;
- CATV10: nei giorni di lunedì, giovedì e sabato vietata caccia in forma vagante nella montagna alta: al di sopra della linea individuata dalle strade Cadorna (dal confine con Romano d'Ezzelino all'incrocio con la strada sterrata che parte da Cason del Meda), strada militare da Meda a Poise e strada di arroccamento di Poise (dall'incrocio della strada sterrata proveniente da Meda al confine con Crespano del Grappa);
- CATV12: dopo il 31/12/2022 la caccia alla beccaccia è consentita solo ed esclusivamente sul territorio a nord della strada provinciale n. 26 "Pedemontana del Grappa" e fino al limite della località "Tini";
- CATV13: giovedì giornata settimanale in cui si può esercitare la caccia solo con armi a canna rigata;
- CATV16: nel mese di gennaio al di fuori delle ZPS si può cacciare tre giorni alla settimana alla migratoria; la caccia in forma vagante alla migratoria e alla stanziale chiude il 31/12/2022, escluse le battute alle volpi; la caccia alla beccaccia è consentita nel mese di gennaio i giorni di sabato e domenica;
- CATV18: la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale viene fissata per il 30/12/2022, esclusa la caccia agli ungulati e alla volpe;
- CATV19: divieto di caccia alla starna a nord della linea congiungente la cima di monte Orsere con la strada asfaltata alla svolta di Monte Barbaria e fino alla località Mariech. Dal 01/12/2022 è vietata la caccia in qualsiasi forma, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati e da appostamento con uso di richiami, nella zona sovrastante la strada che da località Domion prosegue fino a Pianezze e continua fino a località Mariech, includendo le zone Lavello, Molvine e Barbaria;
- CATV23: è' vietata l'attività venatoria nella zona denominata S. Marco. La caccia in forma vagante termina il 30/12/2022. Successivamente è consentita solo la caccia da appostamento alla migratoria e le battute alla volpe;
- CATV24: Dal 18/09 al 02/10/2022 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita anche nei giorni di lunedì, mercoledi e giovedì, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo;
- CATV26: la caccia alla selvaggina migratoria solo da appostamento nel mese di settembre, ad eccezione di mercoledì e domenica che potrà essere effettuata anche in forma vagante. Nei mesi di ottobre a gennaio compreso potrà essere esercitata in forma vagante;
- CATV28: è vietata l'attività venatoria, esclusa la selezione al cervo e capriolo, dal giorno di chiusura della lepre, al di sopra dei seguenti confini: Tovena-S. Boldo Torresel, Col de Pere strada Caldella, Casere Cecchinel, Costacurta linea retta Forcella-Scaletta, Cison Pisol, S. Gaetano, Castellaz, linea retta Mezzaluna,

Castello Brandolini. Nella giornata di giovedì è consentita esclusivamente la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria senza l'ausilio del cane e la caccia di selezione con l'uso dell'arma a canna rigata;

- CATV30: la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria è consentita fino alla data di chiusura della caccia alla beccaccia;
- CATV31: divieto di caccia con il cane sopra la strada del Col Visentin da Prà dei Grassi fino al crinale del Col Colon e sopra il sentiero dal Col Colon al Verdillon durante i giorni che non siano destinati alla stanziale. Dal 30/11/2022 divieto di caccia al di sopra degli 800 m, ad eccezione della caccia di selezione, da appostamento e battute alla volpe;
- CATV34: dal 01/12/2022 chiusura di ogni forma caccia, esclusa la selezione e nocivi, nella zona a nord così delimitata: dal confine di Vittorio V.to in loc. Piazze di Vittorio V., scendendo in direzione Briglie, quindi per Sonego, Piai, Municipio, per risalire quindi lungo la SP 422 del Cansiglio in direzione di Crocetta;
- CATV36: dal 01/12/2022 e fino a chiusura della caccia alla beccaccia, divieto di esercitare ogni forma di caccia in forma vagante, eccetto selezione e appostamenti autorizzati, nel territorio a monte della carrareccia che dal confine RA Cordignano porta in località Lama dell'Arbin e a seguire fino al di sotto della località Il Villaggio e poi congiungersi con la strada comunale, scendendo lungo l'avvallamento che termina in località Valsalega, fino al confine con CATV34;
- CATV37: la caccia alla selvaggina migratoria nel mese di gennaio è consentita fino alla data di chiusura alla beccaccia. Dopo tale data è consentita solo la caccia da appostamento, la caccia di selezione e le battute alla volpe. Nei giorni di mercoledì e sabato sarà concesso il prelievo della beccaccia limitatamente alla zona boschiva a nord i via acque fino al confine con via Fontanazzi, a ovest di via S. Nicolò fino al confine con la Riserva di S. Zenone degli Ezzelini;
- CATV38: dal 01/01 al 19/01/2023 è consentita la caccia vagante esclusivamente alla beccaccia con il cane da ferma nella zona sud di via Borgo rossetti, via Primo Ferraro, via Mezzociel e via Fontanazzi. Nel mese di gennaio è consentita la caccia alla migratoria solo da appostamento.

I CC. AA. hanno facoltà di applicare ulteriori divieti rispetto al presente Calendario venatorio integrativo, previa approvazione delle stesse con Decreto del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, prima dell'inizio della stagione venatoria.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023 e dal Regolamento Provinciale per la Zona faunistica delle Alpi di Treviso.

I CC. AA. hanno facoltà di applicare disposizioni più restrittive rispetto al presente Calendario venatorio integrativo, previa approvazione delle stesse con Decreto del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, prima dell'inizio della stagione venatoria.

Di tali disposizioni i Comitati Direttivi dei CC. AA. dovranno rendere edotti i soci con i più idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.

CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI VERONA E NEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ORDINANZE DEL TAR DEL VENETO N. 615/2022 E N. 656/2022

- Stagione venatoria 2022-2023 -

CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER L'UNITA' GESTIONALE "MONTE BALDO"

L'Unità gestionale "Monte Baldo" è costituita dai Comprensori alpini di Brenzone. Malcesine, Torri del Benaco, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Costermano, Caprino Veronese e Brentino Belluno.
Appartengono alla stessa unità gestionale anche i territori appartenenti ai comuni di Caprino Veronese e di Rivoli Veronese, già compresi nella Zona faunistica delle Alpi nella precedente pianificazione faunistico-venatoria regionale 2007-2012 e che, in esecuzione delle Ordinanze del Tar Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022, nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvederà a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza, mantengono le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per la Zona faunistica delle Alpi.

Articolo 1 - Stagione venatoria
L'apertura della stagione venatoria 2022-2023 è unica, stabilita il giorno 18 settembre 2022, fatto salvo quanto previsto per la caccia agli Ungulati (cinghiale incluso). La chiusura è stabilita il giorno 31 dicembre 2022, fatto salvo per quanto previsto dal presente calendario integrativo in ordine alle diverse pratiche di caccia.
I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023, mentre per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) e per il cinghiale, i termini temporali sono quelli stabiliti dagli specifici provvedimenti approvati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Articolo 2 – Modalità e giornate di caccia
Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.
Fatte salve le norme specifiche previste per i singoli istituti venatori e per il prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;
b) dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 è consentita la caccia all'aspetto alla Volpe (oltre che in forma vagante nei modi previsti all'articolo 4) esclusivamente con fucile ad anima rigata, negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale. Per ogni uscita effettuata a partire dal 12 dicembre 2022 nei Comprensori alpini di Brenzone, Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese (oltre che nel territorio del Comune di Caprino Veronese in oggetto) e di Brentino Belluno e, partire dal 01 gennaio 2023, nei Comprensori alpini di Torri del Benaco e Costermano, oltre che nel territorio del Comune di Rivoli Veronese già appartenente alla Zona faunistica delle Alpi nel precedente PFVR 2007-2012, dovranno essere

imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa (analogamente che per le uscite al prelievo degli Ungulati), fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi *whatsapp,* SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;

c) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 18 settembre 2022 al giorno 30 gennaio 2023; dal 01 dicembre 2022 fino al 30 gennaio 2023 solo in battuta organizzata con un minimo di quattro (4) cacciatori, previa comunicazione alla Polizia provinciale, da parte di ciascun Comprensorio alpino e dei Commissari straordinari per i territori dei Comuni di Caprino Veronese e di Rivoli Veronese interessati dalle ordinanze del Tar Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 e n. 656 del 15 luglio 2022 del calendario delle uscite, almeno cinque giorni prima. Per ogni uscita dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa comprensivi dell'elenco dei partecipanti alla battuta, fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi *whatsapp*, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;

a) per quanto riguarda il prelievo della Volpe all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) si applica quanto previsto all'articolo 11 del presente calendario venatorio integrativo.

Articolo 3 – Prelievo degli Ungulati

Per il prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi si applicano le disposizioni stabilite dalle direttive approvate dal Presidente della Provincia con deliberazione n. 80 del 20 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai relativi provvedimenti di assegnazione dei capi oggetto di abbattimento durante la stagione venatoria 2022-2023, approvati dalla Struttura regionale di Verona dell'unità organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria".

Per il prelievo del cinghiale si applicano le disposizioni stabilite con appositi e separati atti adottati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e dalle direttive tecnico-operative approvate dalla Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Caccia in forma vagante e da appostamento.

La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria, in forma vagante, anche con l'uso del cane, ad esclusione di quella agli Ungulati (cinghiale incluso), può essere esercitata dal giorno 18 settembre al giorno 11 dicembre 2022, fatto salvo che nei Comprensori alpini di Torri del Benaco e di Costermano, oltre che nel territorio del Comune di Rivoli Veronese per il quale la sentenza del Tar Veneto n. 615 del 20 giugno 2022 ha disposto il mantenimento delle speciali forme di tutela dall'esercizio venatorio previste per la Zona faunistica delle Alpi, ove la chiusura è posticipata al 31 dicembre 2022.

La caccia, ad esclusione di quella di selezione agli Ungulati (cinghiale incluso), è vietata, oltre che nelle giornate di martedì e venerdì (art. 16, comma 2, lett. b), LR n. 50/1993) anche nella giornata di lunedì (anche se festivo).

La caccia da appostamento temporaneo e da appostamento fisso può essere esercitata dal giorno 18 settembre al giorno 31 dicembre 2022.

Per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre, è prevista l'integrazione di due (2) giornate, conformemente a quanto stabilito al punto 5. del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022-2023 e all'articolo 2, lettera a) del presente calendario venatorio integrativo.

Per quanto non espressamente sopra previsto si applicano le disposizioni previste dal calendario venatorio regionale.

Articolo 5 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché per la caccia all'aspetto della Volpe, sono fissati dal calendario venatorio regionale.

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia vagante, anche con l'uso del cane, sono fissati in conformità dei seguenti orari:

Mese	Periodo	Inizio	Termine
Settembre 2022	dal 18 al 30	6:45 ora legale	19:15 ora legale
Ottobre 2022	dal 1° al 15	7:15 ora legale	18:30 ora legale
	dal 16 al 29	7:45 ora legale	18:00 ora legale
	dal 30 al 31	7:00 ora solare	16:45 ora solare
Novembre 2022	dal 02 al 14	7:00 ora solare	16:45 ora solare
	dal 16 al 30	7:15 ora solare	16:15 ora solare
Dicembre 2022	dal 1° al 15	7:45 ora solare	16:15 ora solare
	dal 17 al 31	8:00 ora solare	16:15 ora solare

Il prelievo di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, mentre per quanto riguarda il cinghiale si applica quanto previsto dal DDR n. 346 del 12 aprile 2022 e ss.mm.ii..
L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane da caccia.
Ciascun Comprensorio alpino e i Commissari straordinari per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese interessati dalle ordinanze del Tar Veneto soprammenzionate, possono deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

Articolo 6 – Esercizio della caccia sulla neve
È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati e per le battute organizzate e per la caccia all'aspetto alla Volpe.

Articolo 7 – Carnieri e limitazioni dei capi
Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico e faunistico venatorie:

a) selvaggina stanziale (inclusi Ungulati): due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali, di cui una sola Lepre, con un massimo di tre (3) capi stagionali. Per la Starna, due (2) capi giornalieri dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2022 e un (1) giornaliero nel mese di dicembre, come da calendario venatorio regionale 2022-2023;
b) Ungulati, cinghiale incluso: come da relativo piano di abbattimento e comunque non più di due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali;
c) selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.

Il prelievo della Starna è vietato nei Comprensori alpini di Malcesine e San Zeno di Montagna.

Articolo 8 – Impiego dei cani
Ogni cacciatore non può usare più di due (2) cani con il limite di quattro (4) cani per comitiva.
Chi usufruisce di permesso d'ospite può utilizzare i cani con le seguenti modalità e comunque fermo restando il limite di quattro (4) cani per comitiva (squadra):

a) Comprensori alpini di Brenzone e di Malcesine: massimo un (1) cane sia esso da ferma o da seguita;
b) Comprensori alpini di Costermano e di Torri del Benaco: massimo due (2) cani da ferma;
c) Comprensorio alpino di Caprino Veronese e territorio del Comune di Caprino Veronese appartenente alla Zona faunistica delle Alpi nel precedente PFVR 2007-2012 in ossequio alla suddetta ordinanza: massimo due (2) cani da ferma o un (1) cane da seguita;

d) Comprensori alpini di Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno e San Zeno di Montagna, nonché territorio del Comune di Rivoli Veronese appartenente alla Zona faunistica delle Alpi nella precedente pianificazione faunistico-venatoria 2007-2012 come da pronuncia TAR succitata: massimo due (2) cani siano essi da ferma o da seguita.

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato a partire dal 01 dicembre 2022 (incluso), fatto salvo per quanto riguarda il prelievo della Volpe.

Sono vietati l'accesso e l'impiego dei cani, sia da seguita che da ferma, nel Comprensorio alpino di Brenzone nell'area sottostante all'attuale oasi di protezione del monte Baldo compresa tra il Baito Buse, il Forcellin di Trovai e il Forcellin di Zovel e più precisamente identificata nella cartografia depositata dal Comprensorio alpino di Brenzone. É compito del Comprensorio alpino rendere edotti i propri soci, sia annuali che temporanei, dell'istituzione della sopraccitata zona a gestione venatoria speciale.

Articolo 9 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio alpino di appartenenza su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci (10) giorni dall'ultimo sfalcio, con le seguenti modalità:

a) Comprensori alpini di Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Costermano, Torri del Benaco, Caprino Veronese, Brenzone e Malcesine: dal 01 settembre al 11 settembre 2022 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00,
b) Comprensorio alpino di Brentino Belluno: dal 21 agosto al 11 settembre 2022 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00, fatto salvo che nella Zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Baldo Ovest" ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 01 settembre sino al 11 settembre 2022 con le modalità di cui sopra.

A seguito dell'ordinanza TAR n. 656 del 15 luglio 2022, nel territorio del Comune di Caprino Veronese già annesso alla Zona faunistica delle Alpi nella precedente pianificazione 2007-2012, possono effettuare l'addestramento e allenamento dei cani da caccia solo i cacciatori iscritti al Comprensorio alpino di Caprino Veronese, con le limitazioni previste alla lettera a). Parimenti, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese già appartenente alla Zona faunistica delle Alpi nel precedente PFVR 2007-2012, possono esercitare l'addestramento e allenamento dei cani da caccia solo gli iscritti all'istituto venatorio costituito ai fini di dare adempimento alle ordinanze del Tar Veneto n. 615/2022 e n. 656/2022, con le limitazioni prevista alla lettera a)

Oltre tali periodi l'addestramento dei cani è consentito solo nelle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia.

Articolo 10 – Prelievo del Gallo forcello (Fagiano di monte)

Il prelievo del Fagiano di monte maschio (Gallo forcello) verrà eventualmente autorizzato con apposito provvedimento dell'Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", sulla base delle risultanze dei censimenti effettuati durante l'anno 2022.

Articolo 11 - Limitazioni specifiche per le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

Il prelievo venatorio nelle Zone di Protezione Speciale è regolamentato dal punto 13. del calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023. Sono previste le seguenti ulteriori specifiche prescrizioni:

a) Il prelievo della Beccaccia è consentito a partire dal 01 ottobre 2022;
b) La caccia alla Volpe durante il mese di gennaio è consentita esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica nel periodo compreso tra il 01 gennaio (incluso) e il 30 gennaio 2023 (incluso);
c) per quanto riguarda l'addestramento e allenamento dei cani da caccia valgono le prescrizioni stabilite all'articolo 9 del presente calendario integrativo per la caccia nella Zona faunistica delle Alpi.

Articolo 12 – Divieti

È vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

È vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Lepre bianca e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge.

È vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.

Il prelievo della Starna è vietato nei Comprensori alpini di Malcesine e San Zeno di Montagna.

È vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

È vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.

È fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

È vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale e il Comprensorio alpino e/o Commissario straordinario, segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati negli istituti venatori ove non si è iscritti.

Articolo 13 - Permessi d'ospite

Il Comprensorio alpino e i Commissari straordinari per i territori dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese già appartenenti alla Zona faunistica delle Alpi nella precedente pianificazione faunistico-venatoria regionale 2007-2012, possono rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.

Nei permessi d'ospite dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite: tale prescrizione è obbligatoria nel caso di caccia alla fauna stanziale, mentre invece per la caccia alla fauna migratoria la previsione della stessa è in capo al Comprensorio alpino e ai Commissari straordinari.

Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dal Comitato direttivo del Comprensorio alpino interessato e dal Commissario straordinario, garantendo comunque la disponibilità di due (2) permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. Il Comprensorio alpino e i Commissari straordinari determinano il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a € 70,00.

I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Il Comprensorio alpino e i Commissari straordinari nominati in applicazione alle ordinanze del tar Veneto n.615 e 656 c.a., ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potranno rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino e ai Commissari straordinari per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente entro il 30 aprile 2023.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.

CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER L'UNITA' GESTIONALE "LESSINIA"

L'Unità gestionale "Lessinia" è costituita dai Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Fumane, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Cerro Veronese, Velo Veronese, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Selva di Progno.

Articolo 1 - Stagione venatoria

L'apertura della stagione venatoria 2022-2023 è unica, stabilita il giorno 18 settembre 2022, fatto salvo che per la caccia agli Ungulati (cinghiale incluso) e per quanto previsto all'articolo 1 del calendario venatorio regionale 2022-2023 in ordine alla "preapertura". La chiusura è stabilita il giorno 30 gennaio 2023, fatto salvo per quanto previsto all'articolo 3 del calendario venatorio regionale 2022-2023 riguardo il "posticipo del prelievo" e per quanto previsto dal sopraccitato calendario integrativo in ordine alle diverse pratiche di caccia.

I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023, mentre per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) i termini temporali sono quelli stabiliti dagli specifici provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Articolo 2 – Modalità e giornate di caccia

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

Fatte salve le norme specifiche per i Comprensori alpini e al prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

b) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;

c) dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 è consentita la caccia all'aspetto alla Volpe (oltre che in forma vagante nei modi previsti all'articolo 4) esclusivamente con fucile ad anima rigata, negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale. Per ogni uscita effettuata a partire dal 01 gennaio 2023 dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa (analogamente che per le uscite al prelievo degli Ungulati), fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi watshapp, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;

d) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 18 settembre 2022 al giorno 30 gennaio 2023; dal 01 dicembre 2022 fino al 30 gennaio 2023 solo in battuta organizzata con un minimo di quattro (4) cacciatori, previa comunicazione alla Polizia provinciale, da parte del Comprensorio alpino, del calendario delle uscite, almeno cinque giorni prima. Per ogni uscita dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa comprensivi dell'elenco dei partecipanti alla battuta, fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi watshapp, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale.

Articolo 3 – Prelievo degli Ungulati

Per il prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi si applicano le disposizioni stabilite dalle direttive approvate dal Presidente della Provincia con deliberazione n. 80 del 20 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai relativi provvedimenti di assegnazione dei capi oggetto di abbattimento durante la stagione venatoria 2021-2022,

approvati dalla Struttura regionale di Verona dell'unità organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria".
Per il prelievo del cinghiale si applicano le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e dalle direttive tecnico-operative approvate dalla Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Caccia in forma vagante e da appostamento.
La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria, in forma vagante, anche con l'uso del cane, ad esclusione di quella agli Ungulati (cinghiale incluso), può essere esercitata dal giorno 18 settembre al giorno 31 dicembre 2022, per tre (3) giorni alla settimana a scelta, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, negli orari di cui all'articolo 5.
La caccia da appostamento temporaneo e da appostamento fisso può essere esercitata dal giorno 18 settembre 2022 al giorno 30 gennaio 2023, oltre che nelle giornate in preapertura e posticipo previste dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.
Per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre, è prevista l'integrazione di due (2) giornate, conformemente a quanto stabilito al punto 5. del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022-2023 e all'articolo 2, lettera a) del presente calendario venatorio integrativo.
Per quanto non espressamente sopra previsto si applicano le disposizioni previste dal calendario venatorio regionale.

Articolo 5 – Orario della giornata venatoria
L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia nelle sue diverse forme (ad esclusione della selezione agli Ungulati Cervidi e Bovidi e al cinghiale) sono fissati dal calendario venatorio regionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
Nei Comprensori alpini di Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Marano di Valpolicella, Velo Veronese e Sant'Anna d'Alfaedo, l'inizio della giornata venatoria per la caccia vagante, anche con l'uso del cane, è posticipato di un'ora rispetto all'orario fissato dal calendario venatorio regionale.
Il prelievo di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, mentre per quanto riguarda il cinghiale si applica quanto previsto dal relativo piano di abbattimento in selezione per la stagione venatoria 2022-2023 approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane da caccia.
I Comprensori alpini possono deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

Articolo 6 – Esercizio della caccia sulla neve
È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati e per le battute organizzate e per la caccia all'aspetto alla Volpe.

Articolo 7 – Carnieri e limitazioni dei capi
Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico e faunistico venatorie:

a) selvaggina stanziale: due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali, di cui una sola Lepre, con un massimo di tre (3) capi stagionali. Per la Starna, due (2) capi giornalieri dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2022 e un (1) giornaliero nel mese di dicembre, come da calendario venatorio regionale 2022-2023;

b) Ungulati, cinghiale incluso: come da relativo piano di abbattimento e comunque non più di due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali;
c) selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.

Articolo 8 – Impiego dei cani
L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato dal 01 dicembre 2022 (incluso), fatto salvo il disposto dell'articolo 2 lett. c) in merito al prelievo della Volpe.
É vietato l'uso di cani da caccia alla Lepre (cani da seguita) da parte di chi non è socio.
Nel Comprensorio alpino di Velo Veronese la caccia alla Lepre può è consentita con non più di due (2) cani per squadra.

Articolo 9 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio alpino di appartenenza dal 21 agosto fino all' 11 settembre 2022 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci (10) giorni dall'ultimo sfalcio. Nel Comprensorio alpino di Sant'Ambrogio di Valpolicella l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito dal 28 agosto fino all'11 settembre negli orari e nelle zone soprammenzionate.
Oltre tale periodo l'addestramento dei cani è consentito solo nelle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia (cd. campi cani).

Articolo 10 - Permessi d'ospite
I Comprensori alpini possono rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.
Nei permessi d'ospite dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite: tale prescrizione è obbligatoria nel caso di caccia alla fauna stanziale, mentre invece per la caccia alla fauna migratoria la previsione della stessa è in capo al Comprensorio alpino.
Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini interessati, garantendo comunque la disponibilità di due (2) permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. I Comprensori alpini determinano il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a € 70,00.
I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

Articolo 11 – Divieti
È vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.
È vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Gallo forcello, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Lepre bianca e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge.
È vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.
È vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.
È vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.
È fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.
È vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale e il presidente, o suo delegato, del relativo Comprensorio alpino, segnalando il luogo del ritrovamento.
L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati nei Comprensori alpini ove non si è iscritti.

Articolo 12 - Disposizioni finali

I Comprensori alpini, ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potranno rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente entro il 30 aprile 2023.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.

CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA ALPI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

- Stagione venatoria 2022-2023 -

Il presente Calendario venatorio integrativo fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia di cui alla legge n. 157/92 ed alla legge regionale n. 50/93, nonché al Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023 ed al Regolamento Provinciale per la Zona faunistica delle Alpi della Provincia di Vicenza, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Vicenza nn. 16095/20 del 16 maggio 2006 e s.m.i.

1) **ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA**

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/1993 sono consentiti dalla terza domenica di agosto alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, al mattino dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e il mercoledì dalle 18.00 alle ore 20.00, salvo diversa indicazione più restrittiva da parte dei Comprensori alpini (C.a.).

Possono addestrare e allenare i propri cani solamente i soci, nella Riserva di appartenenza, nel limite di due cani per cacciatore, con esclusione delle Zone A e delle zone a palla.

L'addestramento e l'allenamento nelle Zone di Protezione Speciale IT3210040 (Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine), IT3220036 (Altopiano dei Sette Comuni) e IT3230022 (Monte Grappa) sono posticipate al 1° settembre 2020.

2) **CACCIA SPECIALISTICA**

A parità di diritti e doveri tra i soci, i C.a. possono programmare forme di caccia specialistica, secondo quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento provinciale per la Zona Alpi. I C.a. hanno, altresì, facoltà di stabilire norme per il contrassegno e il trasporto dei capi di selvaggina stanziale prelevata.

3) **MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA**

É vietato l'uso del fucile con anima liscia o rigata a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia stato adattato in modo da non contenere più di un colpo.

Nel prelievo in selezione degli ungulati è consentito esclusivamente l'uso di fucile a canna rigata, carabine e combinati muniti di ottica.

É vietato il porto e l'uso dei fucili a canna rigata/carabine e combinati, nonché della munizione a palla, in periodi diversi da quelli consentiti per la caccia agli ungulati e in relazione ai piani di prelievo; il divieto si estende anche al socio che abbia completato la propria quota di prelievi di ungulati.

Tale divieto non vige per i soci organizzati dai C.a. per la caccia alla Volpe, secondo quanto previsto al successivo punto 18.

4) **PERIODI DI CACCIA**

APERTURA GENERALE: domenica 18 settembre 2022.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA MIGRATORIA: sabato 31 dicembre 2022.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA STANZIALE: domenica 27 novembre 2022.

CHIUSURA GENERALE: martedì 31 gennaio 2023.

APERTURA ZONA "A": sabato 1 ottobre 2022 ad eccezione dei prelievi in selezione degli Ungulati. I C.a. potranno anticipare l'apertura della caccia a singole specie, così come consentire la caccia alla beccaccia fino alla data di chiusura delle medesime, fissata a domenica 27 novembre 2022.

CHIUSURA ZONA "A": domenica 27 novembre 2022 o al completamento dei piani di abbattimento, con esclusione del prelievo in selezione degli ungulati.

Il prelievo delle specie cacciabili in deroga sarà consentito nei modi e nei tempi stabiliti dalle eventuali norme regionali.

I Comprensori alpini potranno porre restrizioni ai periodi di caccia alle singole specie e/o in determinate zone come di stabilire modalità restrittive di caccia e istituire zone di caccia organizzate con limitazioni particolari.

5) **ORARIO DI CACCIA**

L'orario della giornata venatoria è stabilito dal Calendario regionale ed è, comunque, soggetto alle limitazioni fissate dal presente calendario e alle eventuali decisioni assunte dai C.a. con le procedure previste nel paragrafo "Disposizioni finali" del presente calendario venatorio integrativo.

Fatta eccezione per il prelievo in selezione degli ungulati e il prelievo del Fagiano di monte con il metodo del capo assegnato, nelle Zone A il termine della giornata di caccia è stabilito alle ore 14.00.

6) **GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA B" E ZONE PARTICOLARI:**

Caccia alla SELVAGGINA STANZIALE: è consentita per due giornate settimanali, a scelta, tra il mercoledì, il giovedì e la domenica. La giornata di mercoledì è fissa per la caccia agli ungulati. Il prelievo selettivo degli ungulati è autorizzato per tre giornate settimanali a libera scelta.

Caccia alla SELVAGGINA MIGRATORIA: tre giornate settimanali a libera scelta, comprese le uscite di caccia alla stanziale, salvo diversa indicazione dei Comprensori alpini. Per la caccia alla migratoria da appostamento è consentito di usufruire dell'integrazione di due giornate settimanali nei mesi di ottobre e novembre.

Nelle ZPS il prelievo della Beccaccia e del Beccaccino è consentito dal 1° ottobre fino alla data di chiusura della caccia in forma vagante.

La caccia da appostamento temporaneo è consentita fino al 31 dicembre 2022.

7) **GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA A"**

A ciascun cacciatore è consentita in Zona A una sola giornata settimanale di caccia, su preventiva scelta del socio tra il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. Qualora il C.a. abbia adottato forme di caccia specialistica ai sensi art.15 del vigente Regolamento provinciale Zona Alpi, il prelievo selettivo degli ungulati poligastrici è consentito per tre giornate settimanali, compreso il lunedì.

La giornata scelta per la caccia in Zona A, assegnata all'atto del ritiro del tesserino venatorio regionale, deve essere esplicitamente riportata sul tesserino stesso e non può essere cambiata nel corso della stagione venatoria, fermo restando il diritto di esercitare, in tale giornata, la caccia anche in Zona B, negli orari previsti dal precedente punto 5. Nel caso di particolari accordi, stipulati tra i C.a. per disciplinare l'accesso dei cacciatori nei territori censuari, sul tesserino deve essere espressamente riportato che l'attività venatoria nelle Zone A del censuario può essere esercitata solo nella medesima giornata settimanale scelta per la caccia nella Zona A della Riserva di appartenenza.

Nelle Zone A, è consentita la caccia, oltre che alle specie stanziali previste, anche alla beccaccia e al colombaccio.

8) **PIANI DI PRELIEVO**

I Piani di prelievo, proposti dai C.a. e fissati Riserva per Riserva, sono approvati con provvedimenti del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

Sono soggetti a Piano di prelievo: il Gallo forcello, la Lepre europea, la Lepre bianca, la Coturnice e gli ungulati poligastrici; per questi ultimi i piani saranno differenziati per sesso e classi d'età.

I Comprensori alpini devono attuare tutte le precauzioni affinché il Piano previsto per ogni singola specie sia rispettato e, nel caso si verifichino abbattimenti in eccesso, avranno l'obbligo, nella stagione successiva, di provvedere all'assegnazione dei capi da prelevare.

Al fine del completamento dei Piani di prelievo sono considerati prelevati gli animali feriti (o trovati morti per cause non imputabili ad eventi naturali o accidentali) nei periodi di caccia alle rispettive specie. Nel caso di capi assegnati, tale regola vale solo qualora il feritore sia lo stesso assegnatario del capo.

È fatto divieto dell'abbattimento di capi d'Ungulato marcati o radiocollarati, se non per particolari esigenze motivate ed autorizzate dalla Polizia Provinciale. Nel caso di una chiusura anticipata del piano di prelievo, ai sensi del successivo punto 14, il Direttore dell'U.O. sopra indicata darà comunicazione scritta agli organi direttivi della struttura venatoria interessata, che dovranno darne la massima diffusione.

9) **CACCIA ORDINARIA AI MASCHI DI CAPRIOLO E DI MUFLONE**

APERTURA: domenica 18 settembre 2022.

CHIUSURA: mercoledì 16 novembre 2022.

É consentita nelle giornate settimanali di mercoledì, o giovedì, e di domenica, senza l'uso dei cani.

Previo apposito motivato provvedimento del Direttore dell'U.O Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, i C.a. potranno consentire l'uso dei cani nella caccia ai maschi di Capriolo o di Muflone in una o in entrambe le giornate settimanali suindicate, al di fuori delle Zone a Palla. Con il medesimo provvedimento l'uso dei cani nelle Zone A potrà essere ammesso limitatamente a singoli cacciatori o a squadre a cui siano stati assegnati nominativamente i capi di ungulato da prelevare.
É sempre vietato, anche in selezione, l'abbattimento di Caprioli maschi senza trofeo.
Nelle Zone a Palla può essere esercitata solamente la caccia agli ungulati, senza l'ausilio di alcun cane, ad eccezione di quelli utilizzati per il recupero di animali feriti.

10) **PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI POLIGASTRICI**
La caccia di selezione è disciplinata dalle Direttive emanate dalla Provincia di Vicenza con deliberazione della Giunta del 29/07/2008, nn. 54591/318 e s.m.i..
Il prelievo dei maschi e delle femmine di Camoscio e di Cervo, nonché delle femmine di Capriolo e di Muflone è consentita esclusivamente nella forma di prelievo in selezione.
I C.a. che stabiliscono per i propri soci l'adozione di forme di caccia specialistica, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento provinciale per la Zona Alpi, prevedendo limitazioni nel numero di specie cacciabili dal singolo cacciatore e l'assegnazione nominale dei capi da prelevare, possono consentire uscite di prelievo in selezione agli ungulati poligastrici in zona A oltre la data di chiusura prevista per tale zona al precedente punto 4.
I C.a. possono stabilire piani di controllo della popolazione di Muflone.
Nella caccia al Cervo viene stabilito l'obbligo del controllo sullo sparo effettuato, con l'ausilio di un conduttore e di un cane da traccia, iscritti all'albo provinciale.

11) **TROFEI DI UNGULATI – CONSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE**
Tutti coloro che entrano in possesso di ungulati abbattuti o ritrovati morti nel corso del 2022, sul territorio della provincia di Vicenza, sono tenuti a conservarne l'intera mandibola inferiore e il trofeo, correttamente preparati e ben puliti, per la valutazione annuale nei tempi e nelle località stabiliti dalla Sede territoriale regionale di competenza. I trofei, se non impagliati, dovranno essere saldamente montati su scudetti.

12) **CACCIA AL GALLO FORCELLO, ALLA COTURNICE E ALLA LEPRE BIANCA**
APERTURA: sabato 1 ottobre 2022.
CHIUSURA: giovedì 24 novembre 2022.

13) **CACCIA ALLA LEPRE COMUNE**
APERTURA: domenica 18 settembre 2022.
CHIUSURA: giovedì 24 novembre 2022.

14) **SOSPENSIONE O CHIUSURA ANTICIPATA DEI PIANI DI ABBATTIMENTO**
L'eventuale sospensione e/o chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o in determinati territori è disposta dal Direttore dell'U.O Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, mediante comunicazione scritta su motivata proposta dei Comprensori alpini Qualora la motivata richiesta provenga dalla Polizia Provinciale, il medesimo Direttore adotterà gli opportuni provvedimenti con apposito decreto.

15) **ESERCIZIO DELLA CACCIA SU TERRENO COPERTO DA NEVE**
Su terreno in tutto o nella maggior parte coperto da neve, la caccia è consentita:
- IN FORMA VAGANTE al Gallo forcello;
- DA APPOSTAMENTO alla Cesena, al Tordo sassello, al Tordo bottaccio e alla Cornacchia, nonché alle specie eventualmente cacciabili in deroga secondo le disposizioni emanate dalla Regione;
- PRELIEVO in SELEZIONE agli ungulati e all' ASPETTO alla Volpe.

16) **CARNIERE INDIVIDUALE GIORNALIERO E STAGIONALE**:
Carniere di SELVAGGINA MIGRATORIA: come da Calendario venatorio regionale.
Carniere di SELVAGGINA STANZIALE: **due capi giornalieri** di selvaggina stanziale comune (starna e/o fagiano) o un capo giornaliero di selvaggina stanziale soggetta a piano di abbattimento, con l'integrazione di un capo di Volpe e con il limite stagionale di:

- Un CAPO di Gallo forcello o di Coturnice.
- Due CAPI di Lepre bianca
- Due CAPI di ungulati poligastrici, con possibilità di aumentare a tre capi, se almeno uno è un Muflone.
- Cinque CAPI di Lepre europea.

Sull'intero territorio comprensoriale può essere previsto anche un carniere stagionale individuale basato su punteggi predeterminati.
Il carniere effettuato nelle Aziende faunistico venatorie non preclude le facoltà di prelievo nel restante territorio di Zona Alpi, nei limiti imposti dal Calendario regionale.

17) **USO E CUSTODIA DEI CANI DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA**
L'uso dei cani nell'esercizio venatorio è consentito in forma specialistica, secondo le modalità stabilite dai C.a., nel limite di due cani per cacciatore.
Per il recupero degli Ungulati feriti è consentito avvalersi solamente dei conduttori e dei cani da traccia iscritti all'albo provinciale.
I cani lasciati nei veicoli, nei carrelli o in altre strutture devono essere tenuti in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o all'attività degli altri cacciatori.
Può essere consentito l'impiego dei cani nell'attività di censimento e verifiche autunnali, nonché la limitazione del loro uso in determinati territori e/o in determinati periodi.

18) **CACCIA ALLA VOLPE DOPO LA CHIUSURA DELLA CACCIA IN FORMA VAGANTE**
Dopo la chiusura della caccia in forma vagante e fino al 31 gennaio 2023, la caccia alla Volpe è consentita esclusivamente in zona B, nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale.
Il C.a. individua i soci partecipanti a tale attività e ne trasmette l'elenco al Corpo di Polizia Provinciale entro il 15 novembre 2022. Ciascun socio partecipante deve segnalare preventivamente le uscite al C.a. e alla Polizia Provinciale e deve registrarle nel proprio tesserino regionale.
Nel solo mese di dicembre, la caccia alla Volpe è consentita per due giornate fisse, scelte dal Comprensorio tra il giovedì, il sabato e la domenica, con l'impiego di cani da tana e di cani appositamente addestrati, sotto il controllo della Polizia Provinciale.
Nei mesi di dicembre e gennaio è consentita la caccia alla Volpe, esercitata all'aspetto e senza l'ausilio dei cani, per due giornate settimanali a scelta, fra il giovedì, il sabato e la domenica, fermo restando, comunque, il limite massimo di due giornate settimanali complessivamente assentite ad ogni cacciatore e nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale.
Sono fatte salve, per le ZPS, le disposizioni della Regione Veneto o del Ministero competente.

19) **CONTROLLO DELLA SELVAGGINA STANZIALE ABBATTUTA**
Tutti i selvatici abbattuti delle specie stanziali soggette a Piano di prelievo devono essere sottoposti a controllo da parte della Polizia Provinciale, la quale può avvalersi di personale individuato dai Comprensori Alpini. Il controllo sarà effettuato nelle località e negli orari riportati nei provvedimenti che saranno adottati secondo le procedure previste nel paragrafo Disposizioni finali del presente calendario venatorio integrativo.
I capi soggetti a controllo che saranno prelevati in territorio censuario dovranno essere esibiti presso il punto di controllo istituito dal C.a. competente per la Riserva nella quale è avvenuto il prelievo.
Gli ungulati prelevati dovranno essere presentati al controllo nella giornata stessa dell'abbattimento, oppure non oltre il giorno seguente, completamente eviscerati e ben puliti; inoltre, non dovranno essere scuoiati, sezionati o congelati prima del controllo.

20) **PARCHEGGI E LIMITI RAGGIUNGIBILI CON I MEZZI DI TRASPORTO**

I C.a. stabiliscono i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto per l'esercizio della caccia e fissano zone di parcheggio per i mezzi stessi. Tali indicazioni, che saranno riportate nei provvedimenti di cui alle Disposizioni finali del presente calendario venatorio integrativo, non valgono per chi pratica la caccia da appostamento con uso di richiami vivi.

21) **PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA FAUNA SELVATICA**

I cacciatori di Zona Alpi sono tenuti a collaborare al piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica e ad ogni iniziativa di studio adottata dalla Regione in collaborazione con strutture sanitarie e organismi di ricerca, consentendo, in particolare, l'esame della selvaggina abbattuta e portata al controllo, nonché, se così previsto, prelievi ematici e la consegna di organi e campioni biologici della selvaggina stessa.

22) **DOCUMENTAZIONE A CARICO DEI COMPRENSORI ALPINI**

Ogni C.a. è tenuto a predisporre uno stampato-documento, da consegnare ogni anno a ciascun socio, oppure da esporre per l'intera stagione venatoria nelle apposite bacheche delle Riserve, comprensivo di cartografia IGM in scala 1:25000, indicante:

- le "Oasi di Protezione" e le altre aree in cui è vietata la caccia;
- le "Zone A", le "Zone B" e le altre zone particolari, tra cui le Zone di Protezione Speciale;
- i parcheggi e i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto;
- le località e gli orari stabiliti per il controllo della selvaggina prelevata, soggetta a piano di prelievo;
- copia del provvedimento relativo alle decisioni del C.a. collegate al Calendario venatorio integrativo per la Zona Alpi;
- ogni altra notizia utile ai soci, tra cui le Direttive per il prelievo in selezione degli ungulati.

Copia di tale documento deve pervenire, prima dell'apertura della stagione venatoria, agli Uffici Caccia della Regione Veneto.

Sul tesserino regionale del socio devono essere indicati la Riserva di appartenenza, e, a cura della Riserva stessa, la giornata scelta per la caccia in Zona A e l'eventuale forma di caccia specialistica.

Per i soci in possesso di Tesserino venatorio di altra Regione, le suddette indicazioni integreranno il tesserino in possesso, mentre gli abbattimenti saranno riportati anche su un Tesserino della Regione Veneto a tale scopo consegnato.

23) **CONFERMA D'ISCRIZIONE PER LA STAGIONE VENATORIA 2023/2024 E RESTITUZIONE DEI TESSERINI VENATORI REGIONALI**

L'adesione al Comprensorio alpino per la stagione venatoria 2023/2024 s'intende confermata con il pagamento della quota annuale d'iscrizione.

Il tesserino venatorio regionale della stagione 2022/2023 dovrà essere restituito al Comprensorio alpino che lo inoltrerà, entro il 31 marzo 2023, agli Uffici regionali, come stabilito dall'art.14 comma 6 della L.R. n.50/1993.

24) **VARIE**

Nel tragitto fino all'appostamento di caccia alla migratoria, vige l'obbligo di portare il fucile dentro la custodia. Tale obbligo si estende anche all'attraversamento di un'altra Riserva e all'attraversamento delle Zone di ripopolamento e cattura o delle Oasi.

I regolamenti interni ai C.a. o alle Riserve di caccia, autorizzati negli scorsi anni con i provvedimenti di approvazione delle facoltà previste dal Calendario venatorio Integrativo per la Zona Alpi, conservano la loro validità fino a che non saranno modificati.

25) **DISPOSIZIONI FINALI**

I C.a. hanno facoltà di applicare disposizioni più restrittive rispetto al presente Calendario venatorio integrativo, previa approvazione delle stesse con decreto del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria prima dell'inizio della stagione venatoria.

Di tali disposizioni i C.a. dovranno rendere edotti i soci con i più idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.